



STATUTO OMBRE DOLCI APS

ART. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "OMBRE DOLCI APS", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di MANCIANO e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

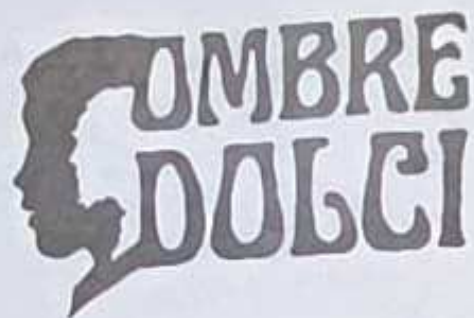
L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

Scopo, finalità, attività

L'associazione ha come scopo la promozione, diffusione e tutela delle arti del teatro di figura, dell'animazione e delle pratiche artistiche e pedagogiche sviluppate dal maestro Mariano Dolci, al fine di conservarne e rinnovarne il patrimonio artistico, educativo e culturale.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:



d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:



- Spettacoli di teatro d'ombre, burattini e marionette, anche in collaborazione con scuole, enti pubblici e festival culturali;
- Promuovere laboratori di educazione ed animazione teatrale, costruzione ed animazione di figure, scenografia e scrittura scenica, rivolti a bambini, giovani e adulti;
- Raccogliere, conservare e valorizzare archivi, materiali e oggetti legati al teatro di figura e alla storia artistica e pedagogica di Mariano Dolci;
- Curare la progettazione e l'allestimento del Museo Laboratorio Mariano Dolci, in rete con istituzioni culturali nazionali e internazionali;
- Promuovere residenze artistiche, mostre, rassegne e festival dedicati alle pratiche del teatro di figura e dell'animazione, del teatro popolare, del teatro sociale e partecipato;
- Attivare percorsi formativi e di aggiornamento professionale per operatori culturali, insegnanti, studenti e cittadini, nell'ambito dell'educazione all'immagine, al linguaggio teatrale, alla narrazione visiva e alla creatività manuale;
- Svolgere attività di ricerca, documentazione, produzione e divulgazione, anche attraverso pubblicazioni, audiovisivi, produzioni digitali, piattaforme multimediali e strumenti di comunicazione partecipata;
- Sviluppare progetti di inclusione sociale, accessibilità e dialogo intergenerazionale attraverso l'arte, la memoria e la creatività condivisa, promuovendo al contempo pratiche di turismo culturale e sociale, di valorizzazione dei territori e delle comunità locali, in collaborazione con enti del Terzo Settore, cooperative di comunità, istituzioni pubbliche e reti territoriali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con



I sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3 Principi etici

In continuità con l'eredità civile, educativa e poetica di Mariano Dolci, l'Associazione promuove il teatro di figura e l'arte, nelle loro diverse forme, come pratiche di animazione culturale, strumenti di libertà, partecipazione e sviluppo della coscienza critica, capaci di contrastare ogni forma di discriminazione, esclusione e violenza culturale e sociale.

L'Associazione fonda la propria azione sui principi di libertà, solidarietà, nonviolenza, giustizia sociale, inclusione e rispetto della dignità della persona, ispirandosi ai valori della Resistenza e alla memoria del confino politico antifascista come patrimonio civile e democratico condiviso.

L'Associazione riconosce la memoria come atto creativo, collettivo e generativo, e si impegna a valorizzare le esperienze di resistenza culturale, sociale e artistica, promuovendo la trasmissione intergenerazionale dei valori democratici e umanistici. Tali principi costituiscono parte integrante e vincolante del presente Statuto e orientano l'insieme delle attività associative.

ART. 4 Formazione, partecipazione e condivisione dei valori

L'associazione riconosce la formazione culturale e civile dei propri soci come strumento essenziale per la partecipazione consapevole alla vita democratica e comunitaria.

Essa promuove momenti di approfondimento, incontro e confronto dedicati alla conoscenza dei principi fondativi, della visione artistica e pedagogica e della storia dell'associazione.

Tali attività sono orientate a favorire la comprensione condivisa dei valori dell'associazione — la libertà di espressione, la creatività, la memoria civile,



l'inclusione, la solidarietà e il rispetto reciproco — come base per la collaborazione tra soci, partner e comunità.

L'adesione a Ombre Dolci implica la volontà di contribuire alla costruzione collettiva del suo percorso culturale, nel rispetto delle decisioni condivise e dello spirito di cooperazione e di ascolto reciproco.

L'associazione promuove, inoltre, iniziative pubbliche di educazione alla cittadinanza attiva e alla memoria, aperte non solo ai soci ma anche alla comunità locale e ai partner territoriali, affinché i principi ispiratori dell'associazione possano diventare patrimonio comune.

ART. 5 Rapporti con la Famiglia Dolci e tutela dell'eredità artistica, morale e pedagogica di Mariano Dolci

L'associazione riconosce in Mariano Dolci la figura ispiratrice e fondativa del proprio percorso artistico, educativo e culturale.

A tal fine, lo statuto tutela e valorizza la memoria, l'opera, la vita e il pensiero di Mariano Dolci come patrimonio morale dell'associazione.

Per garantire continuità, autenticità e correttezza nella valorizzazione di tale eredità, l'associazione mantiene un rapporto stabile di dialogo e collaborazione con la famiglia Dolci.

È istituito un Comitato della Famiglia Dolci, composto da uno o più membri designati dagli eredi, con funzioni di:

- consulenza culturale e artistica per le attività legate alla figura e all'opera di Mariano Dolci;
- tutela etica e d'immagine del suo nome, del patrimonio culturale immateriale riferito alla figura e all'opera di Mariano Dolci e dei materiali ad esso riferiti;
- condivisione delle attività di valorizzazione, ricerca, esposizione e comunicazione pubblica collegate al suo lascito artistico e pedagogico;
- collaborazione attiva nella costituzione e nello sviluppo del Museo Laboratorio Mariano Dolci, promuovendo la corretta gestione e la coerenza culturale del progetto.



Il Comitato non ha poteri di rappresentanza legale o amministrativa, ma esercita una funzione consultiva nei confronti del Consiglio Direttivo dell'associazione. Le modalità di funzionamento e la durata del Comitato potranno essere disciplinate da apposito Regolamento interno, approvato dall'Assemblea dei soci.

ART. 6

Rapporti con università, centri di ricerca e istituzioni educative

L'associazione riconosce l'importanza della ricerca scientifica, pedagogica e artistica quale strumento di approfondimento, innovazione e valorizzazione del teatro di figura e delle arti performative.

A tale fine, l'associazione promuove collaborazioni stabili con università, istituti di alta formazione e centri di ricerca nazionali e internazionali.

Le collaborazioni universitarie potranno riguardare:

- la ricerca sul teatro di figura, sull'animazione e sulle pratiche educative e pedagogiche derivate dall'esperienza di Mariano Dolci;
- la progettazione di corsi, seminari e tirocini formativi;
- la pubblicazione di studi, cataloghi e materiali scientifici;
- la partecipazione a progetti internazionali e programmi di alta formazione;
- l'organizzazione di residenze artistiche integrate con attività accademiche.

L'associazione può inoltre istituire un Comitato scientifico o artistico-consultivo, composto da studiosi e professionisti di comprovata esperienza, con funzione di consulenza, indirizzo e supporto ai progetti di ricerca, formazione e divulgazione.

ART. 7

Radicamento territoriale e legame con Montemerano

L'associazione riconosce in Montemerano il proprio luogo di origine e di ispirazione. L'associazione si impegna a operare in costante collaborazione con la popolazione, le realtà sociali, culturali e civiche di Montemerano, promuovendo forme di partecipazione attiva, progettazione condivisa e valorizzazione del territorio.



In particolare, favorisce il coinvolgimento delle giovani generazioni, delle scuole, dei residenti e delle associazioni locali nella creazione e fruizione delle attività artistiche, educative e di ricerca.

L'Associazione riconosce l'indissolubile legame tra la figura di Mariano Dolci e Montemerano, dove egli ha lasciato un'impronta umana e artistica profonda, ricordato come "Amico di Montemerano".

Pur potendo operare in altri luoghi, in Italia e all'estero, Montemerano, con il territorio maremmano, rimane il centro simbolico e progettuale dell'associazione e il punto di riferimento delle sue azioni di comunità.

ART. 8

Reti culturali e partenariati territoriali

L'associazione può aderire a reti, coordinamenti e progetti territoriali volti alla promozione della cultura, dell'arte, della memoria collettiva e dello sviluppo territoriale nelle sue dimensioni sociali, culturali ed economiche.

L'associazione predilige il territorio della Maremma e delle aree interne con caratteristiche simili, nonché altre realtà su tutto il territorio nazionale.

ART. 9

Residenze artistiche, formazione e ospitalità culturale

L'associazione può promuovere, organizzare e gestire residenze artistiche e di ricerca, rivolte ad artisti, studenti, formatori, studiosi e operatori del teatro di figura e delle arti visive e in campi aderenti ai valori statuari.

Tali residenze hanno lo scopo di favorire la sperimentazione interdisciplinare, la formazione continua, la creazione collettiva e la trasmissione dei saperi, in coerenza con l'eredità educativa e teatrale di Mariano Dolci.

Le residenze e i percorsi di ospitalità possono essere realizzati in collaborazione con enti pubblici, università, istituti scolastici, fondazioni, musei, cooperative di comunità



e reti territoriali, anche attraverso la gestione condivisa di spazi dedicati alla creazione e alla formazione (laboratori, ex scuole, sale teatrali o museali).

ART. 10

Gestione dell'Archivio Popolare della Memoria Maremmana

L'associazione è ente ideatore e gestore dell'Archivio Popolare della Memoria Maremmana, progetto culturale partecipato dedicato alla raccolta, conservazione, digitalizzazione e valorizzazione delle memorie individuali e collettive del territorio maremmano.

L'Archivio Popolare della Memoria Maremmana costituisce una struttura permanente dell'associazione, riconosciuta come parte integrante della sua missione statutaria e come strumento di ricerca, documentazione, educazione e partecipazione comunitaria.

ART. 11

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:



- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 13. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La qualifica di associato si acquisisce a decorrere dal momento del versamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dai regolamenti interni.

ART. 12

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi;



- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, contribuendo alla vita culturale e artistica della comunità;
- proporre attività, progetti o iniziative coerenti con le finalità associative;
- ricevere una corretta informazione sull'utilizzo delle risorse e sulle decisioni degli organi sociali;
- usufruire delle strutture e dei servizi dell'associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- vedere riconosciuto il proprio contributo volontario o professionale nei progetti e nelle produzioni artistiche o culturali promosse dall'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- sostenere le attività associative e, per i soci che vi partecipano attivamente, collaborare alla loro realizzazione e al perseguimento degli scopi sociali;
- rispettare le decisioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- mantenere comportamenti improntati a correttezza, rispetto reciproco e lealtà verso l'associazione e i suoi membri;
- custodire e utilizzare con cura i beni mobili, immobili e materiali dell'associazione, ivi compresi il patrimonio artistico, librario e archivistico;
- rispettare i principi etici e civili fondanti dell'associazione, riconducibili alla memoria, alla libertà e alla nonviolenza;
- non utilizzare la qualifica di socio per fini personali, commerciali o in contrasto con gli scopi associativi.

ART. 13

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'esclusione è deliberata dall'organo competente, secondo quanto previsto dal presente Statuto, nei confronti dell'associato che contravvenga gravemente agli obblighi statutari, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi associativi,

ovvero tenga comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione o tali da arrecare ad essa danni materiali o morali di particolare gravità.

La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata per iscritto all'associato, il quale ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'associato escluso può chiedere che sulla deliberazione si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.

L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con effetto dalla data di ricezione della stessa.

L'associato decade automaticamente dalla qualifica di socio in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il 31 gennaio dell'anno corrente.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili.

Gli associati che abbiano cessato, per qualsiasi causa, di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 14

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

ART. 15

Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.



Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati, per l'associato minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità dei componenti degli organi associativi, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni relative alla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione sono adottate con le medesime maggioranze previste per le modifiche statutarie.

È ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di esprimere il proprio voto.

ART. 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero di membri variabile da un minimo di 3 a un massimo di 9, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo nel corso del mandato, il Consiglio Direttivo continua a operare purché rimanga in carica la maggioranza dei componenti nominati dall'Assemblea.



Il Presidente provvede alla convocazione della prima Assemblea utile per la sostituzione dei consiglieri cessati.

Il Consiglio Direttivo prende atto della nomina del Presidente eletto dall'Assemblea e può nominare, tra i propri componenti, un Vicepresidente e un Segretario, definendone i compiti.

Competenze

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e gli eventuali documenti economici e programmatici;
- delibera sull'ammissione, esclusione e decadenza degli associati;
- definisce gli indirizzi operativi e organizzativi dell'Associazione;
- individua e sviluppa le attività e i progetti coerenti con le finalità statutarie;
- può istituire gruppi di lavoro, comitati o incarichi specifici;
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- cura la gestione del patrimonio e delle risorse economiche;
- approva eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea.

Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione avviene con comunicazione contenente l'ordine del giorno, inviata con modalità idonee a garantirne la ricezione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

È ammessa la partecipazione alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei principi di collegialità e identificazione dei partecipanti.



Verbalizzazione

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio.

ART. 17

Direzione Artistica

L'associazione può nominare una Direzione Artistica, incaricata del coordinamento culturale e della supervisione dei progetti artistici, educativi e museali.

L'incarico ha durata triennale ed è vincolato al mandato del Direttivo; può essere rinnovato senza limiti, su decisione motivata del Consiglio Direttivo.

Il ruolo è disciplinato da apposito regolamento interno.

ART. 18

Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

È eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, ne coordina i lavori e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate.

Il Presidente assicura il funzionamento generale dell'Associazione, promuove e coordina le attività associative e vigila sul rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi.

Il Presidente esercita i poteri di ordinaria amministrazione sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo e può adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.



Il Presidente cura i rapporti istituzionali con enti pubblici e privati, fondazioni, università, istituzioni culturali, reti associative e partner nazionali e internazionali.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento temporaneo.

In caso di cessazione dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea per gravi motivi con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

ART. 19 **Organo di controllo**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 **Revisione legale dei conti**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 21 **Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 22 **Tutela del patrimonio artistico, documentario e librario**

L'associazione tutela, conserva e valorizza il proprio patrimonio artistico, scenico, documentario e librario, costituito da figure, marionette, sagome, bozzetti, scenografie, copioni, fotografie, audiovisivi, archivi sonori, materiali di ricerca e dalla libreria specializzata di Mariano Dolci, comprendente volumi, riviste, quaderni di appunti e documenti di studio.

Tale patrimonio rappresenta un bene culturale unitario e identitario dell'associazione e testimonia l'eredità artistica, pedagogica e umana di Mariano Dolci.

È destinato esclusivamente a finalità educative, espositive, museali e di pubblica fruizione, nell'ambito dei progetti culturali e di ricerca promossi dall'associazione.



La sua gestione, catalogazione e fruizione pubblica possono avvenire anche in collaborazione con istituzioni culturali e biblioteche pubbliche nel rispetto dei principi di conservazione, accessibilità e valorizzazione condivisa.

La cessione, alienazione o utilizzo del patrimonio per fini diversi da quelli istituzionali deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci, garantendo la coerenza con le finalità etiche e culturali dell'associazione e con la tutela della memoria e dell'opera di Mariano Dolci, previo parere consultivo del Comitato della Famiglia Dolci.

ART. 23

Tutela della proprietà intellettuale e delle opere originali

L'associazione tutela la proprietà intellettuale e i diritti d'autore sulle opere prodotte nell'ambito delle proprie attività artistiche, educative e di ricerca.

Rientrano in questa tutela: copioni, testi teatrali, soggetti, sceneggiature, sagome, marionette, scenografie, disegni, fotografie, registrazioni sonore e audiovisive, loghi, pubblicazioni, progetti multimediali, materiali grafici e documenti prodotti o commissionati da Ombre Dolci APS.

Tali opere sono riconosciute come patrimonio creativo e culturale dell'associazione, destinate esclusivamente alla fruizione pubblica, educativa e artistica nel rispetto delle finalità statutarie.

L'associazione riconosce e valorizza il contributo autoriale di artisti, collaboratori e soci, promuovendo una gestione etica, condivisa e trasparente dei diritti.

L'utilizzo esterno, la riproduzione o la diffusione dei materiali associativi devono avvenire previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e nel rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore.

ART. 24

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel



caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 25

Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 26

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle diverse attività di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 27

Libri e Registro

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;



- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 28 **Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 29 **Lavoratori**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 30 **Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 31 **Regolamenti interni e protocolli di collaborazione**

L'Associazione può dotarsi di Regolamenti interni e Protocolli di Collaborazione per disciplinare la composizione, le modalità di nomina, il funzionamento e i compiti dei Comitati, nonché le convenzioni con enti partner e i rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche o private.

Tali regolamenti, approvati dall'Assemblea, hanno valore integrativo dello Statuto e garantiscono trasparenza, continuità e coerenza alle attività associative.



ART. 32

Trasparenza e responsabilità sociale

L'associazione opera nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza gestionale, parità di genere, inclusione e partecipazione democratica. Promuove pratiche di rendicontazione sociale e si impegna a garantire la tracciabilità delle risorse e la pubblicazione dei bilanci e delle attività in forma accessibile ai soci e alla comunità.

ART. 33

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Approvato dall'Assemblea costitutiva in data 14/01/2026

Il Presidente provvisorio

- Enrico Mele

I soci fondatori

- Lorenzo Raco
- Manuela Martino
- Luisa Stella Dolci
- Riccardo Scola
- Mariangela Vigotti
- Marta Dolci
- Alessandra Amicarelli
- Vito Minoia

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ORBETELLO
Registrato il 12/5/26 al N. 507 serie 3
Imposta versata di € esente bollo e registro 22

IL FUNZIONARIO DELEGATO*

*FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE